

Solidarietà politica, economica, sociale: è davvero così difficile?

Per la città nei panni del portatore di disabilità

di ASSUNTA BRUNETTI

Camminando per le strade della città, viaggiando sui veicoli del trasporto pubblico, entrando in un esercizio o in un ufficio pubblico ci siamo mai chiesti quali difficoltà pratiche potremmo incontrare se non avessimo l'ausilio dei nostri occhi, delle nostre gambe, delle nostre braccia?

Ricordando che nel nostro Paese da anni le associazioni dei portatori di disabilità hanno sottoposto gli eletti a gestire il territorio, a provare per un giorno a muoversi in carrozzina. Altre associazioni hanno invitato cittadini e gli eletti a gestire il territorio a provare a muoversi in diverse stanze buie: nulla pare cambiare, questa la sensazione. Davvero? Proviamo. Chiudete gli occhi e provate a seguire uno di quei percorsi "studiati" per i non vedenti. In molti casi, l'ho provato in prima persona, ci ritroviamo faccia a faccia con un palo o sul ciglio della strada, ovviamente non in corrispondenza di un attraversamento pedonale.

Percorsi "scriteriati" che si snodano inutilmente nel tessuto della città senza rispondere effettivamente alle esigenze per le quali sarebbero predisposti. Barriere architettoniche insuperabili senza l'assistenza di un accompagnatore. Servizi pubblici inutilizzabili. Stalli di sosta riservati ma occupati - più o meno legittimamente - che costringono il portatore di disabilità ad allontanarsi dal luogo di destinazione.

Per il normodotato non si tratta di gravi impedimenti, anzi fare due passi in più potrebbe essere un beneficio per la salute. Al contrario, per il portatore di disabilità potrebbe significare impossibilità di raggiungere l'ufficio dove andava sbrigata la pratica urgente o lo studio medico di fiducia o il supermercato per fare la spesa.

Se fossimo noi a vivere tali difficoltà o nostro figlio, un nostro genitore, accetteremmo remissivi questo problematico stato delle cose o piuttosto faremmo il possibile per cambiarlo?

Interrogiamoci. Risvegliamo il nostro e l'altrui senso civico. Indignamoci dinanzi a ingiustizie pronte a consumarsi anche a inaspettati livelli.

Ci sentiamo rassicurati da una legge fondamentale: la Costituzione. Una legge che sancisce principi quali quello di eguaglianza sostanziale e non discriminazione (articoli 2 e 3) ma, nonostante la rilevanza pregnante degli stessi, siamo qui a interrogarci sulla misura in cui simili prescrizioni trovino effettivamente spazio tra le righe di una sentenza: Cassazione Civile, n. 21271 del 2009.

Con la pronuncia appena richiamata la Suprema Corte ha, infatti, ammesso la sanzionabilità - ex art. 157 del codice della strada - del portatore di disabilità che, esposto il relativo contrassegno e data l'indisponibilità delle aree gratuitamente riservate, aveva parcheggiato in zona tariffata delimitata dalle strisce blu, senza adempiere all'obbligo del pagamento del relativo corrispettivo.

I giudici di legittimità hanno motivato la decisione sostenendo che, in mancanza di un'espressa previsione normativa il portatore di disabilità non ha diritto a parcheggiare gratuitamente negli stalli a pagamento.

Né la "gratuità della sosta in ogni caso per i titolari dello speciale contrassegno" favorisce la mobilità delle persone portatrici di disabilità, traducendosi unicamente in un beneficio di ordine economico.

Una comoda conclusione?

La Corte non avrebbe forse potuto decidere alla luce di norme già esistenti e in sintonia con un atteggiamento che l'ordinamento stesso asseconda, in nome della centralità che andrebbe riconosciuta alla persona?

Che poi ci sia da rilevare un vuoto normativo a livello di legislazione ordinaria e dunque la necessità e utilità di un espresso intervento normativo - ebbene - trattasi di questione diversa e oltremodo rilevante.

La lacuna legislativa effettivamente esiste.

Il legislatore si è preoccupato, infatti, di esonerare il portatore di disabilità dai limiti di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato e dai divieti e limitazioni della sosta disposti dall'autorità competente (articolo 188 comma 3 codice della